



CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA
ORDINANZA N. 06/2018

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Molfetta,

VISTO il Decreto Ministeriale in data 01.03.2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante le *esenzioni previste dal regolamento CE n. 1224/2009 agli obblighi del dispositivo di localizzazione ed identificazione del peschereccio ed alla compilazione e trasmissione elettronica dei dati*;

VISTO il Decreto Ministeriale in data 28.07.2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, relativo alle *misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata*;

VISTO il Regolamento CE n.1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTA la propria ordinanza n.115/2011 ;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare ed integrare la propria ordinanza n.115/2011 con specifico riferimento alle disposizioni di settore attinenti il monitoraggio delle unità da pesca che operano in regime di esenzione ai sensi del richiamato DM 2012;

VISTI gli artt. 17, 62, 63, 81, 223, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

ART.1

**OBBLIGO DI RIENTRARE IN PORTO NELLE 24 ORE PER I MOTOPESCHERECCI IN
REGIME DI ESENZIONE BLU BOX**

I Comandanti delle unità da pesca che hanno effettuato dichiarazione di porto base presso il porto di Molfetta e Giovinazzo, ricadenti in regime esenzione di cui all'art.2, comma 3 del Decreto Ministeriale 01.03.2012, non dovranno trascorrere un tempo superiore alle 24 ore in mare. Faranno fede ai fini del calcolo, le comunicazioni di ingresso/uscita dal porto effettuate alla sala operativa della Capitaneria di porto di Molfetta.

ART.2
ANNOTAZIONE SUL GIORNALE NAUTICO

In presenza di contingenti circostanze tali da determinare il mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art.1 e all'art. 2, i predetti movimenti delle unità da pesca dovranno, in ogni caso, essere debitamente annotati, a cura dei rispettivi Comandanti, sul Giornale Nautico - parte II.

ART.3
SANZIONI

La violazione della presente ordinanza comporta, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1174 e/o dall'art. 1231 del Codice della Navigazione e/o di quelle previste dalla vigente normativa in materia di pesca. Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della gente di mare, la violazione dell'art.1174 del Codice della Navigazione comporterà l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 1175 del Codice della Navigazione.

Molfetta, 22-01-2018

IL COMANDANTE
C.F (CP) Nicola ALBINO

Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
ufficio - Art. 19 DPR 445/2000